

**CONVENZIONE CUC “ COLLINA MATERANA “ TRA IL COMUNE DI STIGLIANO (CAPOFILA), ACCETTURA ,
CALCIANO , CIRIGLIANO,GORGOGNONE ,OLIVETO LUCANO, SAN MAURO FORTE , PISTICCI E TRICARICO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI.**

L'anno il giorno del mese di
tra

Il **Comune di Stigliano** , con sede in Stigliano (MT) alla Via Zanardelli , 33 , codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____;

e

Il **Comune di Accettura** , con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

Il **Comune di Calciano** , con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

Il **Comune di Cirigliano**, con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

Il **Comune di Gorgoglione**, con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

Il **Comune di Oliveto Lucano** , con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

Il **Comune di San Mauro Forte**, con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

Il **Comune di Tricarico** , con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

e

Il **Comune di Pisticci** , con sede in _____, codice fiscale _____, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____;

PREMESSO

- che i Comuni di _____, in forza della previgente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, beni e servizi di cui all'abrogato D.lgs. 163/2006, hanno provveduto alla stipula di due successive convenzioni aventi a oggetto l'istituzione e la gestione della Centrale Unica di Committenza, la prima avente decorrenza 13.5.2013 e scadenza al 13.5.2016, la seconda valevole sino al 16.3.2019, individuando nel Comune di Stigliano l'ente capofila;
- che, in base al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – abrogativo del decreto legislativo sopra citato – è stata modificata la disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti: in particolare, l'art. 37, ai suoi primi quattro commi, recita *"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).*

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

- Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

- Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)”;

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, afferma la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, indica che tali convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevede che le convenzioni di cui tratta possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- che è intenzione dei Comuni partecipanti alla CUC proseguire nell'esperienza sino ad ora maturata ,autorizzando altresì una ulteriore adesione richiesta dal Comune di Pisticci , attraverso cui gestire in forma associata l'acquisizione di lavori, beni e servizi, affidando alla Centrale Unica di Committenza:

- che si reputa opportuno procedere alla stipula di una convenzione con decorrenza_____sino al _____ tenuto conto sia di quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016 - relativo al processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza - sia delle politiche di area vasta che stanno interessando gli enti locali ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. A tal fine, l'Ente Capofila – individuato nel Comune di Stigliano – agirà attraverso apposita struttura organizzata denominata Centrale Unica di Committenza, nel prosieguo denominata brevemente CUC.

3. La Centrale Unica di Committenza svolge le funzioni fondamentali per le gare volte all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in nome e per conto dei Comuni di **STIGLIANO, ACCETTURA , CALCIANO , CIRIGLIANO, GORGOGLIONE , OLIVETO LUCANO, SAN MAURO FORTE , TRICARICO E PISTICCI** ;

4. La convenzione è finalizzata a:

- consentire l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- consentire una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione, improntata alla massima aggregazione dei fabbisogni;
- consentire di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra le parti;
- valorizzare le risorse umane impiegate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

5. La presente convenzione non si applica:

- al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.lgs. 165/01, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli

Comuni associati in base all'art. 12 della L. 241/90 e ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine, si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013;

- alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. 50/2016, con

riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

6. Ogni modifica o integrazione sostanziale che si rendesse necessaria prima della scadenza verrà approvata con apposito atto adottato dagli organi competenti delle parti convenzionate.

7.

7. E' demandata agli organi esecutivi la competenza in ordine a eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente rapporto convenzionale.

8. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 3 – Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza

1. I Comuni di **ACCETTURA , CALCIANO , CIRIGLIANO, GORGOGNONE , OLIVETO LUCANO, SAN MAURO FORTE , TRICARICO E PISTICCI** , in qualità di enti deleganti, designano ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 come ente capofila (o capo convenzione) il Comune di Stigliano per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

2. I Comuni di **ACCETTURA , CALCIANO , CIRIGLIANO, GORGOGNONE , OLIVETO LUCANO, SAN MAURO FORTE , TRICARICO E PISTICCI** delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni al Stigliano, il quale opera nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

3. Il Comune di Stigliano esercita le funzioni e le attività delegate tramite un'apposita struttura organizzativa operante in qualità di Centrale Unica di Committenza.

4. I Comuni aderenti sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione e del Regolamento Cuc che essendo un atto di organizzazione è di competenza di Giunta previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

5. Le parti possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016.

Art. 4 – Ambito territoriale e sede

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale Unica di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.

2. La CUC opera presso la sede dell'Ente capo convenzione/capofila.

Art. 5 – Durata

La convenzione avrà durata sino al 31.12.2022 con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

Art. 6 – Funzioni della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi e attività:

1. collabora con l'ente/azienda convenzionato/a in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione;
2. collabora con l'ente/azienda convenzionato/a ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, servizio e fornitura in relazione alle esigenze espresse dall'ente medesimo;
3. concorda con l'ente/azienda convenzionato/a la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
4. concorda con l'ente/azienda convenzionato/a, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
5. collabora con l'ente/azienda convenzionato/a per la stesura dei capitolati;
6. redige gli atti afferenti alla procedura di gara;
7. cura la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet nonché l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità e di comunicazione eventualmente previsti per l'affidamento dei contratti pubblici;
8. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi;
9. mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico-progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative;
10. fornisce chiarimenti in merito alla procedura sia a risposta di quesiti da parte di operatori economici sia per propria iniziativa, dandone comunicazione sul sito del Comune di Stigliano ;
11. effettua le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia, limitatamente alle funzioni attribuite alla CUC;
12. cura gli adempimenti connessi alla nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
13. cura la verbalizzazione delle sedute di gara;
14. cura l'accesso agli atti di gara;
15. provvede all'aggiudicazione definitiva (aggiudicazione definitiva priva di rilevanza contabile ex art.183 D.lgs. 267/2000 in quanto l'impegno di spesa viene assunto dall'ente/azienda convenzionato/a);
16. verifica i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnico-professionali ed economico-finanziari, dichiarati dal concorrente in sede di partecipazione alla gara;
17. cura la fase della post-informazione dell'esito della gara;
18. collabora alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio e mette, tempestivamente, a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale Unica di Committenza. Le parti valutano il quadro delineato dalla Centrale Unica di Committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio;

19. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
20. gestisce le risorse finanziarie assegnate nell'ambito degli atti di programmazione finanziaria del Comune di Stigliano;
21. trasmette ai soggetti sottoscrittori della presente convenzione il rendiconto finanziario delle spese.

Art. 7 – Attività di competenza dei deleganti

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, sono di esclusiva competenza dei deleganti sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, indagini di mercato propedeutiche all'adozione della determina a contrarre, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna appalto, direzione lavori/direzione dell'esecuzione, autorizzazione subappalto, contabilità, collaudo/verifica di conformità, varianti, ecc.).

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del delegante:

- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 per le fasi diverse da quelle assegnate alla CUC;
- b) le attività d'individuazione dell'oggetto dell'appalto;
- c) le indagini di mercato propedeutiche all'adozione della determina a contrarre;
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti, degli atti ed elaborati, ivi comprese l'indicazione delle modalità di scelta del contraente e l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto concordato con la CUC;
- e) la determinazione, con il supporto della CUC, del preventivo di spesa occorrente per la gara dandone collocazione nel quadro economico dell'intervento;
- f) l'adozione della determina a contrarre, con la quale dovranno essere approvati il capitolato, i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, il criterio di aggiudicazione, lo schema di contratto nonché assunta la prenotazione della spesa;
- g) l'assegnazione del codice CUP (codice unico di progetto) se richiesto;
- h) la stipula del contratto d'appalto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario in via definitiva nonché gli adempimenti propedeutici;
- i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore;
- j) le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle competenze attribuite al delegante;
- k) nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si fa carico degli oneri economici connessi alla nomina della commissione giudicatrice. Tali oneri saranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente convenzionato;
- l) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, dei ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, redazione di eventuali varianti in corso d'esecuzione, cura dell'accoglimento di richieste di maggiori

compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti, collaudo/verifica conformità/regolare esecuzione;

- m) ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale Unica di Committenza.

3. Il responsabile della CUC per acquisizioni di lavori, beni e servizi volte a soddisfare esigenze di due o più parti della presente convenzione, provvede a:

- a) coordinare i progetti di appalto elaborati dai deleganti, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
- b) collaborare con i RUP dei deleganti per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando congiuntamente se lo stesso deve essere affidato con suddivisione di lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
- c) collaborare con i RUP dei deleganti per la definizione, in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali e la metodologia di attribuzione dei punteggi;
- d) acquisire il CIG per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
- e) acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste
- f) operare nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- g) gestire tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
- h) svolgere le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse;
- i) effettuare le operazioni di comprova dei requisiti funzionali all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
- l) all'aggiudicazione definitiva, senza rilevanza contabile ex art. 183 D.lgs. 267/2000;
- m) trasmettere ai deleganti tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva, avente rilevanza contabile ex art. 183 D.lgs. 267/2000.

Art. 8 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. Le procedure si svolgeranno come di seguito.

2. I soggetti convenzionati inviano apposita richiesta di attivazione della gara, allegando delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza e ogni altro eventuale documento integrativo richiesto dal responsabile della CUC e necessario per il regolare svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite.

3. Il delegante è tenuto ad inviare entro 10 gg. dall'approvazione i piani annuali di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché quelli triennali dei lavori pubblici.

4. La CUC si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di espletamento della procedura, corredata della determina a contrarre, a indire la procedura di gara. Qualora la determina a contrarre trasmessa non sia coerente con il programma annuale di attività di cui al successivo art. 10 punto 2, il Responsabile della CUC valuterà prioritariamente la fattibilità della richiesta avanzata in termini organizzativi nel rispetto del programma; in caso contrario, provvederà a sottoporre tempestivamente alle Amministrazioni una modificazione del programma già definito.

5. In ogni caso, la CUC organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza rappresentate dal delegante.

6. La CUC, ricevuta la determina a contrarre, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme vigenti delle direttive e delle linee guida dell'ANAC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica e amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del delegante. Eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP dovranno essere formulate entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione della procedura: in tale caso rimane sospeso il termine per la conclusione della procedura.

7. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC, su richiesta dell'ente convenzionato, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente che ne ha fatto richiesta, ai fini degli atti consequenziali.

8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al delegante, nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici.

9. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei soggetti associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale e per le procedure svolte nell'interesse di due o più deleganti, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede la Centrale.

10. La Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio *on line* e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede la Centrale.

11. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.lgs. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, le parti concordano quali obblighi di pubblicazione siano di competenza della Centrale Unica di Committenza e quali dei singoli associati.

12. Per quanto non previsto dalla presente regolamento di rinvia al Regolamento CUC.

Art. 9 – Personale

1. Alla CUC sono assegnate risorse umane con profilo amministrativo e/o tecnico, individuate nell'ambito della dotazione organica del Comune di Stigliano e comunque anche dei comuni deleganti con apposito provvedimento in relazione all'esperienza e alla professionalità possedute e in ragione di elementi quali-

quantitativi delle attività delegate dagli enti aderenti, con particolare riguardo alla programmazione dei fabbisogni comunicata dai Comuni deleganti alla Centrale Unica di Committenza.

2.Tenuto conto delle valutazioni conseguenti alla fase di vigenza dei precedenti accordi e convenzioni di pari oggetto per il periodo 13.5.2013/16.5.2019 nonché del fabbisogno stimato dalle parti sottoscrittrici del presente atto per il periodo di relativa vigenza, il personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza viene così definito: n. 3 di categoria D) e n. 1 di categoria B).La dotazione così definita è suscettibile di modificazioni in sede di Conferenza dei Sindaci laddove, nel corso della vigenza del rapporto convenzionale, si riveli sotto o sopra dimensionata.

3.Le competenze di natura tecnica necessarie per l'espletamento di ogni procedura facente capo alla CUC vengono garantite dalle singole parti, che provvederanno ad assicurarne la disponibilità ognuno in relazione alle procedure di proprio interesse.

4.La CUC potrà avvalersi di personale dei soggetti sottoscrittori esperti in materie ambientali, urbanistica e contabili o di servizi o comunque anche di personale esterno secondo la vigente normativa in materia di assunzione e/o consulenza, previa decisione assunta in sede di Conferenza dei Sindaci e proposta per l'approvazione ai rispettivi organi esecutivi dei comuni partecipanti.

Art. 10 – Responsabile della Centrale Unica di Committenza

1.Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo – convenzione.

2.Il Responsabile ha i seguenti compiti:

1. recepire gli indirizzi dei Sindaci/Amministratore Unico o degli Assessori delegati;
2. sottoporre alle Amministrazioni una proposta di programma annuale di attività redatto sulla base dei bisogni segnalati dai singoli enti in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione e in considerazione di eventuali esigenze riguardanti i singoli enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
3. coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
4. provvedere eventualmente all'assegnazione delle responsabilità di procedimento per le attività di competenza della CUC;
5. relazionare periodicamente le Amministrazioni convenzionate sullo stato di attuazione del servizio, le quali verificano l'andamento della gestione associata, vigilano sull'attuazione degli indirizzi e stabiliscono regole di ulteriore dettaglio o non previste nella presente convenzione finalizzate al miglior perseguimento delle finalità del presente accordo convenzionale;
6. presiedere il seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o la commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
7. adottare tutti gli atti gestionali inerenti alla funzione svolta.

Art. 11 - Ripartizione degli oneri finanziari

1.Le somme che ogni singolo comune deve versare, a copertura dei costi generali e dei costi Comuni, per il funzionamento della CUC, sono costituite da tre elementi:

- a) una quota associativa di € 3.000,00 per il 1° anno ed una quota di € 1.500,00 per gli anni successivi ;
- b) una quota variabile, proporzionale agli importi a base d'appalto dei vari lavori, servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura, come di seguito indicato:
 - per importi da € 40.000,00 fino a € 99.999,00 una quota forfettaria di € 800,00;
 - per importi da € 100.000,00 fino a € 199.999,00 una quota dello 0,95%;
 - per importi da € 200.000,00 fino a € 399.999,00 una quota dello 0,85%;
 - per importi da € 400.000,00 fino a € 999.999,00 una quota dello 0,75%;
 - per importi uguali o superiori a 1.000.000,00 di euro una quota dello 0,65%.

Dette somme dovranno prevedersi nei quadri economici dei progetti alla voce spese generali.

- c) per i soli lavori, una percentuale dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione. Gli Enti partecipanti alla convenzione si impegnano sin da ora ad uniformare i medesimi Regolamenti in tal senso . Detta somma , rientrando nella percentuale complessiva del 2% è da indicare nei quadri economici progettuali così come prevede la vigente normativa ;
- d) Nel caso di gare aggregate, la quota percentuale di cui all'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, deve essere versato alla CUC”.

2. Sono altresì poste a carico dei deleganti le spese inerenti alla pubblicità delle procedure, ai contributi per l'ANAC, alle spese per le commissioni di gara, che le parti interessate provvederanno a rimborsare sulla base della rendicontazione presentata dalla Centrale Unica di Committenza. Qualora la procedura sia svolta nell'interesse di due o più parti, dette spese saranno ripartite sulla base del valore stimato di ciascun contratto. Sono inoltre poste a carico dei singoli deleganti eventuali spese legali, incluso il risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria.

3. Il Comune presso il quale è operante la Centrale Unica di Committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature e i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

4. Le entrate e le spese gestite dalla Centrale Unica di Committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione o in analogo strumento del Comune presso il quale ha sede l'ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della Centrale, in modo da garantire una distinta contabilizzazione.

Art. 12 -Forme di consultazione dei Comuni associati – Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
- b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno semestrale/annuale dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, il quale ne è il Presidente.

3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:

a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stesa senza alcuna modifica;

b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla proposta agli organi esecutivi dei comuni partecipanti alla CUC , di assegnazione del personale in dotazione dei comuni alla CUC e alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza ;

c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

4. La Conferenza approva le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

5. La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione.

6. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

7. I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.

8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 13 – Adesione , recesso e scioglimento

1. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 12 comma 3 lett. a) , con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

3. Le parti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'art. 5, ciascuna ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Il recesso della singola parte è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi. La comunicazione di recesso è indirizzata al legale rappresentante delle altre parti.

5. La presente convenzione si scioglie:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e beni;

- b) quando optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo di gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti ai modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 14 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune presso cui ha sede la Centrale.

2. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi e beni non gestite dalla Centrale, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal proprio Comune.

Art. 15 – Riservatezza

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.

2. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale e i singoli Comuni associati sono titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività a ciascuno assegnate.

Art. 16 – Norme finali

Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti convenzionati e CUC avverranno con forma semplificata via mail e, pertanto, si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati.

Art. 17 – Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione e all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, e controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Art. 18 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di _____:

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____

per il Comune di _____ : _____